



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Il Presidente

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
Ai componenti l'Ufficio di Presidenza
Al Capo dell'Opposizione
Ai Presidenti Commissioni Consiliari
Ai Presidenti Gruppi Consiliari
Al Segretario Generale del Consiglio
Al Direttore Generale Attività Legislativa
LL. SS.

Oggetto: Proposta di legge alle Camere ai sensi dell'art.121 della Costituzione recante *"Modifiche al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero, a norma dell'art.1, co.2, della Legge 14 settembre 2011, n. 148)"* Reg. Gen. n. 123.

Comunico che la I Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 09 dicembre 2021, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi del co.7, dell'art.40, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, la Commissione ha, inoltre, designato relatore in Aula il consigliere Corrado Matera

Cordiali saluti

- dott. Giuseppe Sommese -



Consiglio regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Proponenti

Consiglieri regionali Corrado Matera e Valeria Ciarambino

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2012, N. 155

“NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148”



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge alle Camere apporta modifiche al d.lgs. 7 settembre 2012, n.155 (*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148*) che, insieme al d.lgs. 7 settembre 2012 n.156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con il d.l. 13 agosto 2011, n.138 convertito in legge 14 settembre 2011, n.148.

La riforma del 2012 ha determinato come effetto principale la soppressione di alcune sedi di Tribunale e delle relative procure della Repubblica, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e della stabilizzazione finanziaria e di una più funzionale organizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

In realtà, già al momento della sua entrata in vigore, la riforma è apparsa iniqua e foriera di conseguenze negative, in quanto, sguarnendo i territori dei presidi di giustizia, ha impoverito l'intero contesto sociale, economico e civile, acuendo l'isolamento dei cittadini delle zone più periferiche, con particolare riguardo alle aree interne, già penalizzate dallo spopolamento legato alle difficoltà economiche. Nella Regione Campania, la rideterminazione della geografica giudiziaria ha comportato una maggiore criticità per il trasferimento di circondari di Tribunale da un distretto di Corte d'Appello ad altro distretto di Corte d'Appello limitrofo e finanche fuori regione, senza rispettare, quindi, la suddivisione amministrativa dei territori per circondari.

E' il caso del Tribunale di Sala Consilina che originariamente inserito nel distretto di Salerno è stato scorporato da detto distretto e accorpato al Tribunale di Lagonegro nel distretto di Potenza, quindi, in diversa Regione.

Nel 2013, alcune Regioni, tra cui la Campania, hanno promosso un referendum abrogativo per la soppressione delle disposizioni di cui all'art.1, commi 2,3,4,5 e 5 bis della L. 14 settembre 2011, n. 148 e dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012. L'iniziativa referendaria parte dalla constatazione che la riforma in atto più che comportare risparmi economici per lo Stato, avrebbe introdotto maggiori disservizi e disuguaglianze per i cittadini.

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza n.12/2014, dichiara inammissibile la richiesta di referendum, in quanto *"in caso di abrogazione per via referendaria della norma di delega e dei due decreti legislativi, i quali prevedono, rispettivamente, la riorganizzazione degli uffici della magistratura ordinaria e degli uffici dei giudici di pace, si determinerebbe un vuoto normativo, non colmabile in via interpretativa, che provocherebbe la paralisi dell'indifettibile funzione giurisdizionale"*. Prosegue, inoltre, la Corte Costituzionale nella Massima n. 37603: *"si tratta di un insieme di norme – quelle oggetto di referendum abrogativo – estremamente articolato che non si presta ad essere modificato in via referendaria, quanto piuttosto, eventualmente, con successivi interventi legislativi, per loro natura più flessibili e modulabili"*.



E' evidente che, seppure di fronte alle argomentazioni della Corte Costituzionale che sanciscono l'impraticabilità della via referendaria per annullare il nuovo assetto degli uffici giudiziari, le Regioni hanno rappresentato da subito, mediante gli strumenti attribuiti dalla stessa Costituzione, le criticità e le proteste generate dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Sulla scorta di tali considerazioni ed evidenziando che, l'eliminazione dei tribunali delle zone interne ha reso estremamente gravoso l'accesso alla giustizia senza, tra l'altro, determinare:

una efficace risposta alla domanda di giustizia dei cittadini

produrre l'attesa riduzione economica né l'accelerazione dei procedimenti giudiziari, né una migliorare qualitativamente e/o quantitativamente la macchina giudiziaria

con la presente proposta di legge alle Camere si vuole innovare il sistema delineato dal d.lgs. n.155/2012, attribuendo un ruolo attivo e propositivo alle Regioni.

Nel caso del circondario di Salerno, la soppressione del Tribunale di Sala Consilina e il conseguente accorpamento con il tribunale di Lagonegro (Potenza) contrasta con i principi specificati nelle lettere b) ed e) del co.2, dell'art.1 della citata legge n. 148/2011. La riorganizzazione degli uffici giudiziari si è basata, infatti, su parametri oggettivi: il numero di abitanti, i carichi di lavoro e l'indice delle sopravvenienze degli uffici giudiziari. Dalla lettura attenta di questi criteri emerge chiaramente come il Tribunale di Sala Consilina, a servizio delle popolazioni del Vallo di Diano, del Tanagro e del Bussento, versasse in una situazione più rilevante rispetto a quella, seppur degna di nota, del Tribunale di Lagonegro con dati numerici riferiti ai criteri sopraelencati nettamente superiori.

Inoltre, il Tribunale di Sala Consilina, nell'ambito delle specifiche caratteristiche orografiche, logistiche ed infrastrutturali della provincia di Salerno, era preposto a garantire il riequilibrio fra gli uffici giudiziari salernitani, alleggerendo il carico ed il volume del contenzioso. Tale riequilibrio è ancora più necessario in provincia di Salerno, che conta una popolazione di ben oltre 1 milione di abitanti.

A ciò si aggiunga che il comprensorio del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro sono stati incorporati dalla Regione Campania ed accorpati in altro distretto di Corte d'Appello (Potenza), in una struttura inadeguata e meno capiente rispetto all'edificio di Sala Consilina che, invero, è l'unico caso in Italia in cui il Tribunale accorpante è di dimensioni più piccolo di quello accorpato.

Si evidenzia che, analoghe proposte di legge sono state approvate dal Consiglio regionale dell'Abruzzo e delle Marche.

La proposta di legge alle Camere dell'Abruzzo è stata già assegnata alla Seconda Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica, repertoriata al n.1948, il cui iter per l'approvazione è già iniziato.



Consiglio regionale della Campania

La presente Proposta, con l'art.1 di introduzione dell'art.8 *bis*, prevede che le Regioni interessate possono richiedere al Ministro della Giustizia che, sulla base di apposite convenzioni, dispone il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali circondariali e delle Procure della Repubblica soppressi dall'art.1 dello stesso d.lgs. n.155/2012.

Si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili, ai sensi dell'intervento proposto, si pone come superamento della possibilità di stipulare apposite convenzioni, tra il Ministro della Giustizia e le Regioni e le Province autonome, al fine di utilizzare, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi, sempre con le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio a carico del bilancio della regione, prevista in via sperimentale dal disposto di cui al co.4 bis dell'art.8 che, pertanto, va abrogato.

Infine, l'art.8 *bis* prevede che, successivamente al ripristino della funzione giudiziaria dei tribunali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli Allegati 1, 2 e 3 dello stesso d.lgs. n.155/2012 con ricostruzione dei relativi circondari.

Dall'attuazione della norma non discendono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Consiglio regionale della Campania

Art. 1
(Introduzione dell'art. 8 bis nel d.lgs. 155/2012)

1. Dopo l'art.8 del d.lgs. 7 settembre 2012, n.155 (*Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*) è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Interventi delle Regioni)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'art.5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'art.10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle Regioni interessate il Ministro della Giustizia dispone, sulla base di apposite convenzioni, che sia stabilito il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali e delle Procure soppressi dall'art.1.

2. Le convenzioni di cui al co.1 prevedono che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del Bilancio della Regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

3. Le spese a carico delle Regioni, indicate al co.2, possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la Regione.

4. Entro centottanta giorni dalla stipula delle convenzioni di cui al co.1, il Ministro della Giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali *sub* provinciali riattivati ai sensi della medesima disposizione ed alla loro copertura.

5. In seguito al ripristino, ai sensi del co.1, della funzione giudiziaria dei tribunali circondariali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al decreto, con ricostruzione dei relativi circondari.”.

Art. 2
(Abrogazione)

1. Il co.4 *bis* dell'art.8 del d.lgs. n. 155/2012 è abrogato.

Art.3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni, di cui alla presente legge, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.